

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI UDINE

ART. 1 – ISTITUZIONE E SEDE

1. Ai sensi e in attuazione dell'art. 12 dello Statuto comunale è istituita la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Udine.
2. La Commissione è un organismo permanente, con funzioni consultive e di proposta, del Consiglio comunale e della Giunta comunale; collabora a tale fine con amministrateci e amministratori, consigliere/i comunali, oltre che con le/i rappresentanti di altri organismi di parità e pari opportunità, istituzioni pubbliche, parti sociali, enti ed associazioni del terzo settore presenti nel territorio di riferimento, istituzioni culturali, scolastiche ed universitarie, CUG del territorio, ai fini della promozione della cultura delle pari opportunità.
3. La Commissione ha sede presso il Palazzo Comunale e si riunisce, di norma, presso una sala messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La Commissione è un organismo permanente, che resta in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale, ed opera per favorire l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza e di parità tra le persone, come sancito dall'art. 3 della Costituzione e dalla Carta Europea dei Diritti fondamentali, anche attraverso la proposta di azioni positive ai sensi della legislazione regionale, nazionale ed eurounitaria.
2. Finalità precipua della Commissione è promuovere la cultura delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni di genere, anche in ottica intersezionale e di solidarietà intergenerazionale, ed incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica e politica della comunità.
3. In particolare, con la sua azione, la Commissione valorizza la presenza femminile nell'ambito cittadino, con proposte ed iniziative volte ad individuare e superare le discriminazioni di genere – dirette ed indirette – in ogni ambito, a superare in ogni contesto gli stereotipi, a sostenere ad ogni livello iniziative culturali dirette a valorizzare la soggettività femminile, a supportare e diffondere la conoscenza di progetti e di strumenti di contrasto alla violenza di genere; opera altresì per promuovere il contrasto ad altre possibili forme di discriminazione, anche in una logica di contrasto alle discriminazioni intersezionali, come individuate secondo le indicazioni della legislazione eurounitaria e nazionale.

ART. 3 – FUNZIONI

1. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la Commissione svolge le proprie funzioni in ambito istituzionale, economico, sociale e culturale, con l'obiettivo di rimuovere ostacoli e stereotipi che di fatto costituiscono discriminazioni dirette od indirette nei confronti delle persone, mantenendo a tal fine costanti rapporti con la Giunta ed il Consiglio comunale e con tutti gli altri soggetti, enti ed istituzioni di cui all'art. 1, c. 2.
2. La Commissione, nell'autonomo svolgimento delle sue funzioni:
 - a) esprime pareri consultivi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - b) promuove, d'intesa con l'Assessora/e competente, iniziative per valorizzare le culture e le attività delle donne ed i temi della medicina di genere; promuove la raccolta di documentazione concernente la condizione femminile;
 - c) promuove indagini, ricerche ed analisi volte ad individuare stereotipi e discriminazioni, con particolare attenzione per le discriminazioni di genere e la condizione lavorativa delle donne; mediante convegni, conferenze e seminari favorisce la diffusione della conoscenza della legislazione in materia e degli strumenti di tutela;
 - d) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste nel presente Regolamento, con particolare riguardo all'ambito dei diritti civili, dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della salute, della tutela delle famiglie, dell'assistenza e dei servizi sociali, del contrasto alla violenza di genere;
 - e) opera per sensibilizzare le persone e le istituzioni ad un'equa condivisione delle responsabilità familiari;
 - f) valuta lo stato di attuazione nel territorio comunale delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile, al fine di ottenere elementi conoscitivi e di sostenere la promozione di azioni positive per la parità;
 - g) promuove progetti ed interventi volti alla sensibilizzazione sul tema dell'accesso delle donne al lavoro e dell'incremento delle loro opportunità formative; collabora alla progettazione ed all'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento dal Comune e da altri organismi ed enti, pubblici e privati, presenti sul territorio.

ART. 4 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La Commissione è formata da 14 componenti nominate/i dal Consiglio comunale, persone rappresentative di associazioni, movimenti e culture del

- mondo femminile e delle pari opportunità, che si siano distinte, impegnate o che abbiano esperienze professionali nel campo del contrasto alle discriminazioni, delle politiche di genere e di inclusione sociale, dei diritti civili.
2. Inoltre è componente di diritto della Commissione l'Assessora/e delegata/o alle pari opportunità, con diritto di voto.
 3. Nello specifico, le/i componenti designate/i sono:
 - a) 2 Consigliere/i comunali, di cui almeno 1 appartenente alla minoranza;
 - b) 1 componente del CUG;
 - c) Le/gli altre/i 11 componenti sono nominate/i dal Consiglio comunale – nel rispetto dei criteri di competenza di cui al comma 1 – nell'ambito di associazioni e movimenti femminili e femministi presenti sul territorio comunale, associazioni sindacali e datoriali più rappresentative, di associazioni LGBTQIA+, di associazioni per la tutela delle persone con disabilità, di centri e sportelli anti-violenza, di appartenenti ad Ordini professionali e ad associazioni studentesche, di membri della comunità accademica e nell'ambito di altre associazioni comunque attive per il contrasto alle discriminazioni.
 4. La Commissione, nominata dal Consiglio comunale, rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Consiglio comunale.
 5. La Commissione deve essere nominata entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
 6. In ogni caso la componente femminile non potrà mai essere inferiore ai 2/3 delle/dei componenti della Commissione.

ART. 5 – PRESIDENZA

1. Nella prima seduta, convocata dalla/dal Presidente del Consiglio comunale, la Commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni a maggioranza assoluta delle/dei componenti la Presidente e la Vicepresidente, che la sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna abbia ottenuto la maggioranza, si provvede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletta chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e, a parità dei voti, la più anziana di età.
3. Spetta alla Presidente:
 - a) Rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;
 - b) Convocare e presiedere le sedute della Commissione;
 - c) Proporre l'ordine del giorno delle sedute della Commissione;
 - d) Promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.

4. La Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
5. Laddove la Presidente sia definitivamente impedita nello svolgimento delle proprie funzioni o si dimetta, si procederà ad una nuova elezione entro trenta giorni secondo i commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 6 -FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dalla/dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Commissione si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno sei volte all'anno ed ogniquale volta la Presidente lo ritenga opportuno o un terzo delle/dei componenti lo richiedano, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, da effettuarsi per iscritto.
3. Nello svolgimento della propria attività la Commissione può operare anche in sottocommissioni o gruppi di lavoro, secondo propria autonoma determinazione.
4. La convocazione della Commissione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione, mediante posta elettronica. Tale convocazione viene trasmessa per conoscenza anche al/alla Sindaco/a ed al/la Presidente del Consiglio comunale.
5. Le sedute sono valide laddove sia presente almeno la metà delle/dei componenti.
6. Le/i componenti della Commissione decadono automaticamente dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute. La giustificazione deve essere formulata per iscritto e pervenire prima della seduta.
7. Le decisioni adottate sono valide se abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente.
8. Il verbale delle riunioni deve contenere le presenze, l'indicazione dell'ordine del giorno e gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse; il verbale, che viene redatto con l'assistenza del personale comunale, viene approvato di regola nella seduta successiva.
9. La Commissione può invitare alle riunioni professioniste/i, esperte/i, rappresentanti di associazioni, Enti ed Istituzioni, membri dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – ATTIVITÀ CONSULTIVA E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione, di propria iniziativa, può esprimere pareri non vincolanti o avanzare proposte all'Amministrazione comunale su ogni materia concernente le proprie finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, in previsione dell'approvazione del bilancio, convoca la Presidente o sua delegata al fine di raccogliere eventuali suggerimenti sulle materie concernenti le finalità della Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La Commissione può promuovere rapporti di collaborazione con le Commissioni pari opportunità dei Comuni contermini, anche al fine di sviluppare azioni di rete condivise.

ART. 8 – RISORSE

1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione propone alla Giunta l'approvazione delle iniziative progettate e l'impegno delle spese previste, con utilizzo dei fondi annualmente inseriti nel bilancio comunale in apposito capitolo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente Regolamento, ivi compreso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria, viene individuato apposito personale di riferimento.
3. Alla Presidente ed alle persone componenti la Commissione, per ogni seduta plenaria della Commissione e per un massimo di 1 seduta al mese più 2 sedute straordinarie all'anno, spetta un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Comunale.

ART. 9 – RELAZIONE ANNUALE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Commissione invia al/alla Sindaco/a e al/alla Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il/la Presidente del Consiglio la sottopone al Consiglio Comunale perché ne prenda atto.
2. La Commissione garantisce la trasparenza delle proprie attività, dando notizia delle iniziative da essa promosse sul sito del Comune.
3. La Commissione promuove un canale diretto di comunicazione con le cittadine ed i cittadini mediante la pubblicazione sul sito del Comune di un indirizzo mail dedicato.
4. La Commissione adotta un proprio logo da utilizzare nella comunicazione verso l'esterno.
5. La Commissione può concedere il proprio logo a soggetti ed enti che ne facciano richiesta motivata, per iniziative d'interesse della Commissione ritenute meritevoli dalla stessa. La concessione del logo di regola viene deliberata nella seduta plenaria della Commissione successiva alla richiesta ma, laddove ciò non

sia possibile, può essere disposta dalla Presidente, con decisione da portare a ratifica nella prima seduta utile.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore immediatamente, ad eccezione dell'art. 4, commi 1 e 3 e dell'art. 8, comma 3, che entreranno in vigore a partire dal primo rinnovo della Commissione.